AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013", ed in particolare:

- l'articolo 110 che stabilisce i compiti attribuiti all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l'articolo 47, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale;
- l'art.48, comma 3, lettera c) che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO il decreto n. 68 – 151/10 RGMP del 08/05/2012 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria Sez. Misure di Prevenzione, parzialmente confermato con decreto n. 66/14 Sippi – n. 152/12 Sippi RGMP emesso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 11/04/2014 , divenuto definitivo a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione in data 13/05/2015,con il quale è stata disposta in danno di CAMPOLO GIOACCHINO nato a Reggio Calabria il 02/09/1939 + terzi interessati , la confisca tra l'altro, del seguente bene:

Terreno sito in Santo Stefano d'Aspromonte località Gambarie identificato al fg 15 p.lla 28 M-bene-I-RC-316013;

VISTA la trascrizione del provvedimento di confisca Rep. n. 152 disposta dal Tribunale di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione in favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato contro CAMPOLO GIOACCHINO, CAMPOLO IVANA, CAMPOLO DEMETRIO e CAMPOLO ADRIANA, effettuata in data 25/11/2015 presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria Reg. Gen. n.19310 Reg. Part. 16003;

VISTA la nota prot. 2095 del 19/01/2016 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, ai sensi dell'art. 48 comma 3 lettera c) del D.Lgs n. 159/2011 di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la stessa nota l'Agenzia Nazionale ha, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTO l'art. 48, comma 3, lett. *c*) del Decreto legislativo n. 159/2011 ai sensi del quale l'Agenzia dispone la revoca del provvedimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi, se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni;

PRESO ATTO che nella riunione del 2 marzo 2016 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere alla destinazione del bene al Comune di Santo Stefano d'Aspromonte (RC);

DECRETA

Il bene confiscato in premessa indicato costituito da un ***Terreno sito in Santo Stefano d'Aspromonte località Gambarie identificato al fg 15 p.lla 28 M-bene-I-RC-316013,*** è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Santo Stefano d'Aspromonte (RC) per destinarlo a fini istituzionali o sociali;

Eventuali oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato compiutamente la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del D.Lgs. n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'ente destinatario.

Reggio Calabria, data di protocollo

IL DIRETTORE
(Postiglione)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa